

DELIBERAZIONE 20 GIUGNO 2013
266/2013/R/GAS

CERTIFICAZIONE PRELIMINARE DI SNAM RETE GAS S.P.A. IN QUALITÀ DI GESTORE DEL SISTEMA DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE IN SEPARAZIONE PROPRIETARIA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 giugno 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- il regolamento CE n. 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 13 maggio 1983, n. 197 relativa alla ristrutturazione di Cassa depositi e prestiti;
- la legge 24 novembre 2003, n. 326 relativa alla trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni (di seguito: legge 326/03);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: D.lgs. 164/00);
- il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito: D.lgs. 153/99) che disciplina, tra l'altro, il regime civilistico delle fondazioni bancarie;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D.lgs. 93/11), pubblicato il 28 giugno 2011;
- la legge 24 marzo 2012, n. 27 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR 244/01);

- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2003, di attuazione della trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 giugno 2004, n. 59627, che detta disposizioni alla Cassa depositi e prestiti in relazione alla gestione delle partecipazioni azionarie trasferite dal medesimo ministero;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 ottobre 2004, che detta disposizioni in materia di esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 maggio 2011, che definisce le imprese di rilevante interesse nazionale ai fini della gestione degli investimenti di Cassa depositi e prestiti;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 (di seguito: DPCM del 25 maggio 2012), che stabilisce le regole di separazione proprietaria per le imprese che gestiscono infrastrutture di rete di interesse nazionale nel settore dell'energia elettrica;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 luglio 2003 n. 75/03 (di seguito: deliberazione 75/03), così come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la deliberazione dell'Autorità 31 agosto 2010 ARG/com 133/10;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/com 115/11;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione 22/2012/A);
- la deliberazione 18 maggio 2012, 191/2012/E/GAS (di seguito: deliberazione 191/2012/E/GAS);
- la deliberazione 4 ottobre 2012, 403/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 403/2012/R/GAS);
- la deliberazione 17 gennaio 2013, 7/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 7/2013/R/GAS);
- la determinazione 30 novembre 2011, n. 4/11 del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità (di seguito: determinazione 4/11);
- la nota di accompagnamento alle direttive “*Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The unbundling regime.*” del 22 gennaio 2010;
- il documento di lavoro della Commissione europea SEC (2011) 1095 final “*Commission Staff Working Paper on certification of Transmission System Operators of networks for electricity and natural gas in the European Union*” (di seguito: documento di lavoro SEC (2011) 1095);

- il documento per la consultazione 22 novembre 2010, DCO 41/10 recante “Primi orientamenti in materia di disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale o di trasporto dell’energia elettrica”;
- il parere della Commissione europea del 29 settembre 2010 C(2010) 6701 “relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE” (di seguito: caso COMP 39.315 – ENI);
- lo statuto societario di Cassa depositi e prestiti, così come modificato dal DPCM del 25 maggio 2012.

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove e più stringenti disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto) dalle altre attività non di rete, sul presupposto che le norme in materia di separazione giuridica e funzionale di cui alla direttiva 2003/55/CE non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei suddetti gestori dagli interessi della produzione e della fornitura;
- il sistema di separazione previsto dalla nuova direttiva ha stabilito che, se alla data del 3 settembre 2009 le imprese proprietarie di sistemi di trasporto si trovassero già in una situazione di fatto coincidente con il modello di separazione proprietaria, come disciplinato all’articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE, tale assetto non possa essere modificato;
- in base all’articolo 9, par. 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto sia designata e agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;
- l’articolo 9, par. 1, lettera b), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di:
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura, a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto;
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura;
- l’articolo 9, par. 1, lettera c), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull’attività di produzione o l’attività di fornitura;

- l'articolo 9, par. 1, lettera d), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o l'attività di fornitura che all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
- l'articolo 9, par. 2, della direttiva 2009/73/CE, stabilisce che i diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) comprendono, il potere di esercitare diritti di voto; il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; oppure la detenzione di una quota di maggioranza;
- l'articolo 9, par. 3, della direttiva 2009/73/CE, prevede che ai fini del paragrafo 1, lettera b), la nozione di "impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura" include quella di "impresa che esercita attività di generazione e/o fornitura" ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- l'articolo 9, par. 6, della direttiva 2009/73/CE dispone che, ai fini dell'applicazione del predetto articolo, qualora la persona di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, sia lo stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto, da una parte, e su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, dall'altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone;
- l'articolo 9, par. 10, della direttiva 2009/73/CE dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore del sistema di trasporto, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, par. 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 9, par. 12, della direttiva 2009/73/CE vieta alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura di assumere, direttamente o indirettamente, il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1;
- l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva prevede che i gestori di sistemi di trasporto notifichino all'autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui al paragrafo 9 della medesima direttiva;
- la procedura di certificazione è preordinata ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria per ciascun modello di separazione prescelto dallo Stato membro e, pertanto, essa implica accertamenti diversi a seconda del modello di separazione applicabile.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore del sistema di trasporto;
- l'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 164/00, come integrato dall'articolo 6, comma 2, del D.lgs. 93/11, definisce il gestore del sistema di trasporto come qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed eventualmente delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;
- l'articolo 10, del D.lgs. 93/11, ha previsto l'applicazione ai gestori dei sistemi di trasporto della procedura di certificazione di cui alla direttiva 2009/73/CE ed ha, altresì, stabilito che:
 - entro il 3 marzo 2012, l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conformi alla disciplina del gestore di trasporto indipendente di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE (modello ITO);
 - è fatta salva in ogni momento la possibilità per l'impresa maggiore di trasporto di conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria;
- l'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 93/11 prevede che le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei gestori sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di gestore del sistema di trasporto;
 - la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;
 - la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas naturale;
 - la stessa persona non può essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione

- o di fornitura di gas naturale, sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
- le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 20 del D.lgs. 164/00, acquisite dal gestore del sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore, possono essere trasferiti a imprese che esercitano l'attività di produzione o fornitura di gas naturale;
- l'articolo 19, comma 2, del D.lgs. 93/11 prevede che i diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendano, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonché la detenzione di una quota di maggioranza.
- l'articolo 19, comma 3, del D.lgs. 93/11 prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente, esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa persona giuridica.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione dell'impresa che agisce in qualità di gestore del sistema di trasporto ed ha approvato i questionari relativi alle informazioni da inviare all'Autorità per l'espletamento delle procedure di certificazione;
- il comma 4.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità avvii una procedura di ricertificazione nei seguenti casi:
 - su propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di modifiche dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori di trasporto e di trasmissione che possano comportare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
 - su motivata richiesta della Commissione;
 - a seguito delle comunicazioni di cui al comma 25.1 o del verificarsi delle circostanze di cui al comma 12.5 del medesimo allegato;
- il comma 4.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che, nei casi di cui al comma 4.2, lettera a) e lettera b) del medesimo allegato, le procedure di ricertificazione siano avviate con provvedimento dell'Autorità, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza delle modifiche o dalla richiesta della Commissione;
- il comma 4.5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che le procedure di ricertificazione, nei casi di cui al comma 4.2, lettera c) del medesimo Allegato, siano avviate entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'Autorità, delle comunicazioni previste dal comma 25.1 dell'allegato, qualora le

variazioni intervenute richiedano un riesame del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;

- il comma 5.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità, effettuate le verifiche di conformità delle informazioni fornite alle disposizioni della direttiva 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, adotti la decisione di certificazione preliminare entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni stesse; decorso tale termine senza che la decisione sia stata adottata, la certificazione preliminare si intende accordata;
- il comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere; la decisione finale è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori interessati; la decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità;
- il comma 20.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, stabilisce che i proprietari dei sistemi di trasporto, i gestori di un sistema di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009 e l'impresa maggiore di trasporto che adottano il modello di separazione proprietaria si conformino alle disposizioni di cui all'articolo 19, del D.lgs. 93/11, che prevede che la procedura di certificazione avvenga sulla base della verifica del rispetto degli obblighi in relazione a:
 - la capacità di svolgere i compiti cui il gestore è tenuto ad adempiere;
 - la proprietà delle rete di trasporto;
 - l'indipendenza e la neutralità degli azionisti e dei componenti dell'organo di sorveglianza e degli organi amministrativi;
 - il rispetto da parte dei proprietari di rete di trasporto degli obblighi di cui all'articolo 22 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11;
 - la capacità e autonomia decisionale in relazione alla predisposizione dei piani decennali di sviluppo della rete;
 - la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili trattate, ovvero della messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni non riservate;
 - i vincoli di riservatezza, ivi comprese le clausole contrattuali, previsti per il personale e per i collaboratori;
- il comma 20.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che ai fini della prima certificazione e delle procedure di ricertificazione successive la data del 3 marzo 2013, i soggetti di cui al 20.2 applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 paragrafo 1 della direttiva 2009/73/CE.
- l'articolo 29, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che il gestore di trasporto adatti il proprio oggetto sociale, lo Statuto e le procure conferite agli organi sociali al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva 2009/73/CE, dal D.lgs. 93/11 e dalla medesima deliberazione;
- con la determinazione 4/11, il Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità ha previsto modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11;

- con la deliberazione 22/2012/A, l’Autorità ha istituito modalità per il trattamento da parte degli Uffici dell’Autorità delle informazioni commercialmente sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione;
- con il documento di lavoro SEC (2011) 1095, la Commissione ha pubblicato un questionario tramite il quale l’Autorità è tenuta a fornire tutte le informazioni relative alla procedura seguita per la certificazione del gestore del sistema di trasporto; il questionario deve essere inviato alla Commissione unitamente alla certificazione preliminare.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 403/2012/R/GAS, l’Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore di sistema di trasporto indipendente secondo il modello ITO previsto dall’articolo 9, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2009/73/CE;
- l’articolo 15, della legge 27/12 ha previsto che, al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolta in concorrenza, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Autorità, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono disciplinati i criteri, le condizioni e la modalità, cui si conforma il gruppo Snam S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria, di cui all’articolo 19 del D.lgs. 93/11;
- l’articolo 15, della medesima legge 27/12 prevede che la separazione proprietaria del gruppo Snam S.p.A. venga effettuata entro il 24 settembre 2013;
- il DPCM 25 maggio 2012 ha dato attuazione all’articolo 15 della legge 27/12, disciplinando i criteri, le condizioni e la modalità cui si deve conformare, entro il 24 settembre 2013, il gruppo Snam S.p.A. al fine di adottare il modello di separazione proprietaria, di cui all’articolo 19 del D.lgs. 93/11;
- il DPCM 25 maggio 2012 ha previsto, all’articolo 1, comma 1, l’inibizione dei diritti di voto di ENI S.p.A. e di eventuali poteri di nomina ad essi spettanti, sulle azioni del capitale sociale di Snam S.p.A. eventualmente detenute;
- con la comunicazione del 16 ottobre 2012, Snam S.p.A., in qualità di soggetto controllante Snam Rete Gas S.p.A., ha comunicato all’Autorità il perfezionamento dell’operazione di cessione da parte di ENI S.p.A. del 30% meno un’azione del capitale votante di Snam S.p.A. e quindi del relativo controllo, impegnandosi altresì a trasmettere all’Autorità tutta la documentazione prevista dalla deliberazione ARG/com 153/11 necessaria alla procedura di ricertificazione di Snam Rete Gas S.p.A. secondo il modello di separazione proprietaria;
- con comunicazione del 14 dicembre 2012 (protocollo Autorità 41299 del 14 dicembre 2012), la società Snam S.p.A., in qualità di soggetto controllante Snam Rete Gas S.p.A., ha presentato istanza all’Autorità di ricertificazione per Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore di trasporto del gas in separazione proprietaria ed ha

trasmesso la documentazione prevista dall'Allegato D alla deliberazione ARG/com 153/11;

- con la deliberazione 7/2013/R/GAS, l'Autorità ha avviato, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, un procedimento finalizzato alla ricertificazione di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore di sistema di trasporto del gas in separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
- con lettera del 9 aprile 2013 (protocollo Autorità 13307 del 9 aprile 2013), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR 244/01, evidenziando alcune criticità e invitando la società a integrare le informazioni fornite, cosa che è avvenuta con comunicazione del 22 aprile 2013 (protocollo Autorità 15400 del 26 aprile 2013);
- con la documentazione di cui ai precedenti punti, la società ha dimostrato, anche tramite attestazione rilasciata dal suo rappresentante legale:
 - lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 13 della direttiva 2009/73/CE, per il gestore dei sistemi di trasporto, facendo anche riferimento alle previsioni contenute nell'oggetto sociale, alle disposizioni del Codice di rete approvato dall'Autorità con la deliberazione 75/03 e alla normativa primaria di riferimento del settore del gas naturale;
 - l'indipendenza e la neutralità degli azionisti e dei componenti dell'organo di sorveglianza e degli organi amministrativi;
 - la capacità e autonomia decisionale in relazione alla predisposizione dei piani decennali di sviluppo della rete;
 - la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili trattate, ovvero della messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni non riservate;
 - i vincoli di riservatezza, ivi comprese le clausole contrattuali, previsti per il personale e per i collaboratori;
- in relazione all'obbligo di essere proprietario della rete di trasporto, la società Snam Rete Gas S.p.A., già in sede di prima certificazione, ha evidenziato di gestire parti di rete, di entità modesta e non facenti parte della rete nazionale e regionale di trasporto, di proprietà di terzi; in relazione a questi tratti di rete, nella comunicazione del 22 aprile 2013, la società ha comunicato che sono in corso trattative per la loro acquisizione o per il rilascio della relativa gestione;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. è interamente controllata da Snam S.p.A., il cui capitale sociale è detenuto, tramite la società CDP Reti S.r.l., da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito: Cassa) al 30%; la società ENI S.p.A. detiene una partecipazione dell'8,5% del capitale sociale di Snam S.p.A., mentre la quota rimanente è diffusa sul mercato azionario con partecipazioni inferiori alla soglia del 2% prevista per la comunicazione obbligatoria alla Consob, ai sensi dell'articolo 120 del TUF; Cassa, pertanto, ha il controllo di fatto di Snam S.p.A. e quindi di Snam Rete Gas S.p.A.;

- la società Snam S.p.A. e la sua controllata Snam Rete Gas S.p.A. non hanno partecipazioni in imprese attive nella produzione o vendita di elettricità o gas, né esercitano direttamente tali attività;
- Cassa è partecipata per il 70% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito: MEF) e per il restante 30% da un gruppo di oltre trenta fondazioni bancarie, che ai sensi del D.lgs. 153/99, sono persone giuridiche private senza fine di lucro che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo;
- Cassa detiene, anche attraverso alcuni fondi di investimento, una serie di partecipazioni in imprese di rilevante interesse nazionale così come definite dal decreto 3 maggio 2011; nel settore della produzione e vendita di energia elettrica e di gas, Cassa detiene il 26,37%, di ENI S.p.A.;
- Cassa detiene, altresì, una partecipazione di minoranza nel Fondo Margherita, partecipato anche dalla Cassa depositi francese e tedesca e dalla Commissione europea; il fondo finanzia la costruzione e gestisce impianti di produzione da fonti rinnovabili in Europa, di cui nessuno, tuttavia, è situato sul territorio nazionale.

CONSIDERATO CHE:

- il sistema di *governance* di Cassa è definito dalla legge 326/03 e dal decreto ministeriale 5 dicembre 2003 che, come riportato nello statuto societario della medesima Cassa, prevede una ripartizione tra una *gestione separata* ed una *gestione ordinaria*;
- alla *gestione separata* sono assegnate le funzioni previste dalla citata normativa, tra le quali rientra la gestione delle partecipazioni azionarie trasferite dal MEF al momento della trasformazione di Cassa in società per azioni, tra cui la partecipazione in ENI S.p.A. e le partecipazioni acquisite con il ricorso al risparmio postale;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della legge 326/03, ai fini della *gestione separata*, il consiglio di amministrazione di Cassa, composto da nove (9) membri, è integrato da ulteriori 5 (cinque) membri: il Ragioniere dello Stato, il Direttore generale del MEF e i rappresentanti degli enti locali;
- nell'ambito della *gestione separata*, ai sensi del combinato disposto della citata normativa e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 59627 del 18 giugno 2004, le decisioni del Consiglio di amministrazione di Cassa sulla partecipazione in ENI S.p.A. sono adottate sulla base di esplicite direttive del MEF;
- nell'ambito della *gestione separata*, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto societario di Cassa, il Consiglio di amministrazione di questa è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e con la presenza di almeno due dei cinque membri integrativi; inoltre, le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti e con il voto favorevole di almeno due dei membri integrativi presenti;
- nell'ambito della *gestione ordinaria*, la Cassa è autonoma e indipendente dal MEF nella gestione delle attività rientranti nel suo oggetto sociale;

- la separazione effettiva nell'ambito delle decisioni prese dalle due gestioni è assicurata, oltre che dalle citate disposizioni di legge, da procedure interne di Cassa che regolano il funzionamento del Consiglio di amministrazione, la partecipazione dei diversi componenti alle sedute del Consiglio, le modalità di adozione delle delibere consiliari ed infine l'accesso alle informazioni propedeutiche a tali delibere;
- la Commissione europea, nel caso antitrust COMP/39.315 – ENI, ha ritenuto che le regole di *governance* previste dallo statuto di Cassa e la conseguente attribuzione da parte di questa della partecipazione nel TAG alla *gestione ordinaria*, consentono di considerare la partecipazione in ENI S.p.A., attribuita a Cassa a fini meramente amministrativo-contabili, come se fosse direttamente detenuta dal MEF e quindi indipendente dalla gestione del TAG;
- il DPCM del 25 maggio 2012 ha stabilito che:
 - per quel che riguarda la gestione della partecipazione nella società Snam S.p.A., tutte le relative decisioni sono adottate dall'organo amministrativo di Cassa con esclusione dei poteri conferiti al MEF ai fini della *gestione separata*; di fatto quindi la partecipazione di Cassa in Snam S.p.A. è assegnata alla *gestione separata* ma le decisioni relative all'amministrazione della medesima partecipazione sono adottate da Cassa come se la partecipazione fosse assegnata alla *gestione ordinaria*;
 - siano incompatibili le cariche negli organi amministrativi, negli organi di controllo e in ruoli dirigenziali in Eni S.p.A. e nelle sue controllate con quelle di Cassa e Snam S.p.A. ;
- le modifiche introdotte dal DPCM del 25 maggio 2012 non mutano, di fatto, il modello di *governance* di Cassa, in quanto, sebbene la partecipazione in Snam S.p.A. sia formalmente imputata alla *gestione separata* per finalità meramente contabili, tale partecipazione continua ad essere gestita con modalità e garanzie del tutto identiche a quelle che caratterizzano la *gestione ordinaria*, in quanto finalizzate ad assicurare a Cassa di poter agire come un ente economico dotato di potere decisionale autonomo rispetto al MEF;
- in data 12 settembre 2012, la Cassa ha modificato il proprio statuto societario al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal DPCM del 25 maggio 2012.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5, comma 8, del D.l. 269/03, prevede che la gestione separata di Cassa, che comprende le attività di interesse economico generale finanziate con fondi provenienti dalla raccolta postale, debba essere uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico; la citata normativa, quindi, non prevede alcuna finalità di massimizzazione del profitto o del valore delle partecipazioni detenute nella gestione separata;
- dalle informazioni depositate presso il Registro delle imprese, Snam S.p.A. non risulta essere soggetta ad alcuna attività di direzione e coordinamento da parte di Cassa o sue controllate ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile;

- inoltre, ai sensi delle disposizioni vigenti per le società quotate, in particolare del TUF, la Cassa non può ricevere o accedere ad informazioni privilegiate o commercialmente sensibili riguardanti l'attività svolta da Snam S.p.A. e quindi da Snam Rete Gas S.p.A. non esercitando alcuna attività di direzione e coordinamento su di esse;
- la società, in virtù delle disposizioni del TUF e del Codice di Autodisciplina delle società quotate in borsa, che prevedono tra l'altro specifici requisiti di indipendenza per gli amministratori, costituisce un ente economico dotato di potere decisionale autonomo in relazione all'assunzione delle proprie decisioni strategiche e commerciali, indipendente quindi rispetto alla Cassa;
- infine, la normativa di riferimento, in particolare il D.lgs. 164/00, nonché da ultimo, il D. lgs. 93/11 pongono in capo al gestore della rete di trasporto l'obbligo di comportamento neutrale e non discriminatorio della rete, obbligo che è reso effettivo dalla regolazione, dal monitoraggio e dall'*enforcement* dell'Autorità, che impedisce al gestore di compiere discriminazioni tra i propri utenti a eventuale vantaggio degli interessi della *gestione separata* di Cassa nei settori della produzione e della vendita di energia elettrica e gas naturale;
- al fine di promuovere il completamento e il funzionamento del mercato del gas naturale a livello comunitario, Snam Rete Gas S.p.A. ha aderito al REGST (Rete europea di gestori di trasmissione del gas) ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 715/03, assumendo così tutti i conseguenti impegni;
- a quest'ultimo riguardo, poi, le decisioni di sviluppo della rete di trasporto sono legate alla predisposizione di un Piano di sviluppo da parte della società, il cui processo di valutazione e approvazione è rimesso al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità, così come previsto dall'articolo 16, del D. lgs. 93/11.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'assemblea degli azionisti del 26 marzo 2013, Cassa ha provveduto alla nomina della maggioranza dei consiglieri di amministrazione di Snam S.p.A.; tutti i consiglieri di amministrazione di Snam S.p.A., anche quelli nominati dai soci di minoranza, sono tenuti al rispetto dei criteri di indipendenza stabiliti dalle disposizioni DPCM 25 maggio 2012;
- i consiglieri di amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A. sono indipendenti ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 93/11 e dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- Snam S.p.A. ha adattato il proprio statuto societario alle disposizioni previste dal DPCM 25 maggio 2012, mentre Snam Rete Gas S.p.A. ha adattato il proprio statuto societario alle disposizioni del D. lgs. 93/11 in materia di compiti del gestore del sistema di trasporto, di controllo societario e di indipendenza degli amministratori.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con comunicazione del 6 dicembre 2012 (protocollo Autorità 40632 del 11 dicembre 2012), la Cassa ha comunicato all'Autorità che la sua controllata Fondo

Strategico Italiano S.p.A. ha in corso un'operazione di acquisizione di una partecipazione minoritaria in un'impresa attiva nell'attività di produzione e fornitura di energia elettrica e gas; tale impresa, nello specifico, è rappresentata dal nuovo soggetto risultante dalla fusione tra Hera S.p.A. e Acegas-Aps S.p.A.;

- la partecipazione di Cassa in Fondo Strategico Italiano S.p.A. è assegnata alla *gestione separata*, in quanto acquisita con i fondi del risparmio postale.

RITENUTO CHE:

- il MEF e la Cassa, in relazione alle funzioni da questa svolte in piena autonomia nell'ambito della *gestione ordinaria*, possono essere ritenuti due enti separati, ai sensi dell'articolo 9, par. 6, della direttiva 2009/73/CE;
- le decisioni relative alla gestione della partecipazione in ENI S.p.A. da parte di Cassa, in quanto prese nell'ambito della *gestione separata* sulla base di precise direttive del MEF, possono essere considerate, anche alla luce della decisione della Commissione europea sul caso antitrust COMP/39.315 – ENI S.p.A. , come se fossero prese direttamente dal MEF;
- la partecipazione di Cassa in Snam S.p.A. e quindi in Snam Rete Gas S.p.A., essendo gestita con le stesse regole della *gestione ordinaria*, è autonoma rispetto agli interessi nella produzione e vendita di energia elettrica e di gas detenuti dal MEF tramite ENI S.p.A. e le altre imprese attive nei suddetti settori, e che tale autonomia risulta altresì rafforzata dalle disposizioni del DPCM del 25 maggio 2012 in tema di incompatibilità per gli amministratori e i dirigenti di Cassa, Snam S.p.A. ed ENI S.p.A. ;
- il quadro normativo vigente esclude che Cassa abbia incentivi di tipo finanziario legati alle partecipazioni attribuite alla gestione separata nelle imprese operanti nell'attività di produzione e vendita di elettricità o gas, ed escludono che Cassa possa altresì indurre Snam S.p.A. e quindi Snam Rete Gas S.p.A. ad adottare comportamenti discriminatori nella gestione della rete di trasporto che possano favorire tali partecipazioni;
- le partecipazioni indirettamente detenute o in corso di acquisizione da parte di Cassa in imprese attive nella produzione e vendita di energia elettrica e di gas, essendo minoritarie ed essendo assegnate alla *gestione separata*, non possono creare situazioni di conflitto di interesse con le decisioni prese da Cassa nell'ambito della *gestione ordinaria* relativamente a Snam S.p.A. e quindi a Snam Rete Gas S.p.A..

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno, sulla base della verifica degli adempimenti previsti dalle disposizioni della direttiva 2009/73/CE, dal D.lgs. 93/11 e dalle procedure di certificazione preliminare di cui alla deliberazione ARG/com 153/11, chiudere il procedimento per la ricertificazione preliminare di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria;

- sia opportuno, sulla base dell'obbligo di proprietà della rete previsto dal comma 20.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, confermare la prescrizione contenuta nella decisione finale di certificazione di Snam Rete Gas S.p.A. di cui alla deliberazione 403/2012/R/GAS in merito all'acquisto delle reti di terzi o al rilascio della relativa gestione;
- sia opportuno prescrivere alla società Snam Rete Gas S.p.A. di dare immediata comunicazione all'Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni di cui in premessa previste per il rilascio della decisione finale di certificazione, con particolare riferimento all'assetto di controllo da parte di Cassa e alle partecipazioni detenute da questa nei settori della produzione e vendita di energia elettrica o del gas;
- sia opportuno trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.A. e alla sua controllante Snam S.p.A., anche al fine di consentire alle medesime di presentare eventuali osservazioni propedeutiche alla decisione finale di certificazione o di richiedere l'audizione finale, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di adottare la decisione preliminare di certificazione per Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 19 del D.lgs. 93/11, a condizione che la stessa adempia alle prescrizioni di cui al successivo punto 2;
2. di prescrivere a Snam Rete Gas S.p.A. di:
 - procedere, sulla base delle valutazioni di opportunità gestionali da parte della società, alla cessione a terzi dell'attuale gestione delle reti non di proprietà o alla loro acquisizione e di darne tempestiva comunicazione all'Autorità, entro il 24 settembre 2013;
 - dare immediata comunicazione all'Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni di cui in premessa previste per il rilascio della decisione preliminare di certificazione, con particolare riferimento all'assetto di controllo da parte di Cassa e alle partecipazioni detenute da questa nei settori della produzione e vendita di energia elettrica o del gas;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Snam Rete Gas S.p.A. e a Snam S.p.A., anche al fine di consentire alle due società di presentare eventuali osservazioni propedeutiche alla decisione finale di certificazione o di richiedere l'audizione finale entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità di procedere alla trasmissione del presente provvedimento, unitamente al documento di lavoro SEC (2011) 1095, alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni